

Variazioni nelle feste di precetto

Riportiamo la documentazione concernente la parziale deroga del disposto dell'art. 11 del Concordato Lateranense circa alcune variazioni nelle feste di precetto, richieste dallo Stato Italiano alla Santa Sede.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 194/77

Lettera indirizzata il 19 febbraio 1977 al Card. John J. Wright, Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero.

Eminenza Reverendissima,

il Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa con lettera del 16 febbraio u.s. n. 904/77 ha comunicato a questa Conferenza Episcopale che il Santo Padre ha autorizzato il Consiglio stesso a dare l'assenso della Santa Sede al Governo Italiano a che, in parziale deroga del disposto dell'art. 11 del Concordato Lateranense, non siano più riconosciuti come festivi dallo Stato Italiano i giorni dell'Epifania, di S. Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Poiché a norma dei cann. 1247 § 1 e 1248 del C.J.C. tali giorni sono « dies festi sub praecepto » e comportano per il popolo cristiano l'obbligo della partecipazione alla Messa e del riposo festivo, la Conferenza Episcopale Italiana chiede che codesto Sacro Dicastero dispensi le Chiese in Italia dai suddetti obblighi nei giorni in cui attualmente si celebrano le solennità sopra indicate, a partire dal giorno nel quale avrà gli effetti civili l'accordo tra Santa Sede e Governo Italiano.

Ottenuta la implorata dispensa sarà premura di questa Conferenza Episcopale notificare ai propri fedeli, secondo quanto prescritto dalle « Normae universales de Anno Liturgico et de Calendario » e secondo le delibere dell'Episcopato stesso, i giorni, domeniche o « ferie » in cui si dovranno celebrare le suddette solennità liturgiche.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di venerazione

di Vostra Em.za Rev.ma
dev.mo
+ LUIGI MAVERNA
Segretario Generale

* * *

Lettera indirizzata il 28 febbraio 1977 al Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

Eminenza Reverendissima,

in seguito agli accordi stipulati tra la S. Sede e il Governo Italiano circa alcune Feste infrasettimanali, mi reco a premura di significare all'Eminenza Vostra Rev.ma che questa Sacra Congregazione, per superiore disposizione, concede la dispensa per l'Italia dagli obblighi inerenti al precetto Festivo per i giorni dell'Epifania, di S. Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, ferme restando le norme liturgiche già stabilite o da stabilirsi in materia.

Tale dispensa avrà vigore a partire dal giorno nel quale avrà gli effetti civili l'accordo tra la S. Sede e Governo Italiano.

Profitto dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio

+ M. ROMERO
Segretario

dell'Em.za Vostra Rev.ma
aff.mo come fratello
+ J. CARD. WRIGHT
Prefetto

* * *

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA GENERALE - 8.3.1977

Con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » del 7 marzo 1977 è divenuta ormai normativa per lo Stato Italiano la legge riguardante il riordinamento di alcuni giorni festivi.

Secondo gli accordi intercorsi tra Santa Sede e Governo Italiano, in base a tale legge cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni: 6 gennaio, solennità dell'Epifania; 19 marzo, solennità di S. Giuseppe; giovedì dopo la VI domenica di Pasqua, solennità dell'Ascensione; giovedì dopo la domenica della SS. Trinità, solennità del Corpus Domini; 29 giugno, solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

In conseguenza di ciò la Conferenza Episcopale Italiana ha chiesto e ottenuto dal competente Dicastero della Santa Sede la dispensa per i suddetti giorni dagli obblighi della partecipazione alla S. Messa e del riposo festivo, obblighi prescritti dal Codice di Diritto Canonico (Can. 1247 § 1 e 1248).

Pertanto in base alle « Norme Generali per l'ordinamento dell'Anno Liturgico e del Calendario (n. 7), le solennità dell'Epifania, dell'Ascensione e del Corpus Domini sono assegnate alla domenica come a giorno proprio in questo modo:

- a) l'Epifania alla domenica tra il 2 e l'8 gennaio;
- b) l'Ascensione, alla domenica VII di Pasqua;
- c) la solennità del Corpus Domini alla domenica dopo la SS. Trinità.

Per quanto riguarda le solennità di S. Giuseppe e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, il Consiglio Permanente della C.E.I., nelle riunioni del 12-14 ottobre 1976 e del 10-12 gennaio 1977, ha deciso di mantenere la celebrazione liturgica di queste due solennità, pur senza precetto festivo, ai giorni attualmente stabiliti e cioè al 19 marzo e al 29 giugno.

Queste disposizioni entrano immediatamente in vigore.